

 	CENTRALE DI COMMITTENZA ASMELOGO CONSORTILE Soc. Cons. a r. l. Sede Legale: Piazza del Colosseo, 4 – Roma Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli P. Iva: 12236141003 COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)	
--	--	---

CIG: 75442754AD

CAPITOLATO SPECIALE per l’AFFIDAMENTO del SERVIZIO di TRASPORTO SCOLASTICO PER l’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - presumibilmente 1° ottobre 2018 al 31 maggio 2019.

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

- Il servizio consiste nel trasporto giornaliero per il periodo di riferimento degli alunni della Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado site nel territorio di San Bartolomeo in Galdo compresi gli alunni portatori di *handicap* di qualsiasi natura per il trasporto dei quali la ditta deve disporre dei mezzi idonei e deve porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per fronteggiare le specificità del caso/casi.

Trattasi di servizio pubblico consistente nel trasporto degli alunni dal luogo di residenza alle scuole frequentate dai medesimi e viceversa, secondo l’allegato programma di esercizio. L’Amministrazione si riserva di modificare il percorso dandone comunicazione scritta alla impresa aggiudicataria.

Incluso nel servizio, rientra l’effettuazione di tutti gli eventuali viaggi verso destinazioni diverse da quelle ordinarie (andata e ritorno) giustificate da motivazioni didattiche e richieste dalla scuola, massimo dieci viaggi all’interno del territorio comunale e massimo di dieci viaggi, nel limite di 140 Km complessivi, fuori dal territorio comunale. Il comune rimborserà alla ditta la somma di € 50,00 per ogni viaggio all’interno del territorio urbano ed € 100,00 per il percorso extraurbano.

Art. 2 DURATA

L’affidamento del servizio è riferito all’anno scolastico 2018/2019, presumibilmente 1° ottobre 2018 al 31 maggio 2019 e va effettuato dal lunedì al sabato salvo che nei giorni festivi.

Art 3 MODALITA' DEL SERVIZIO

- L’Impresa affidataria provvederà ad eseguire il trasporto con personale proprio e mezzi propri adibiti al trasporto alunni ai sensi dell’art. 1 del D. M. Trasporti del 31.01.1997, e precisamente mediante: l’utilizzo di 2 scuolabus, per un numero di posti complessivo non inferiore a 40 (con una media di 20 posti a scuolabus), di cui almeno uno munito di pedana, da adibire al trasporto disabili, avvalendosi altresì di n. 2 accompagnatore/trice, uno per ogni scuolabus, ai sensi dell’art. 2 del succitato decreto del 31.01.1997, da assicurarsi direttamente a propria cura e spese da parte della ditta aggiudicataria secondo gli orari scolastici stabiliti dalle autorità scolastiche e comunicati all’impresa affidataria per il tramite del Comune.

Qualora se ne verifichi la necessità la ditta deve disporre nel numero sufficiente e senza oneri per il Comune di ulteriori mezzi idonei al trasporto di alunni portatori di handicap di qualsiasi natura e deve porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per fronteggiare le specificità del caso nell'interesse primario dell'alunno.

Tutti i mezzi devono essere autorizzati, omologati, assicurati e collaudati per il trasporto scolastico, pienamente conformi ed in regola con la normativa vigente.

Art 4 PERCORSI, ORARI E FERMATE

L'ufficio comunale preposto trasmetterà all'impresa aggiudicataria l'elenco degli alunni che hanno richiesto il servizio di trasporto con le relative vie di residenza al fine di redigere, in collaborazione con la stessa, il piano attuativo del servizio da svolgere, teso ad individuare, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale, per ciascuna zona i percorsi più idonei e funzionali sulla base delle richieste dell'utenza interessata e individuando, laddove possibile in relazione alle esigenze generali del servizio, le fermate in prossimità dell'abitazione degli utenti.

Il percorso giornaliero da effettuare è quello relativo all'allegato programma d'esercizio che tuttavia potrà subire qualche variazione senza oneri aggiuntivi per la ditta.

Si precisa sin da ora che il servizio deve rispondere alle seguenti esigenze:

- gli arrivi alla scuola devono rispettare gli orari di inizio delle attività scolastiche (antimeridiane e pomeridiane), e i bambini e i ragazzi dovranno arrivare presso i plessi scolastici non prima di poter essere accolti dal personale della scuola.

- i rientri alle abitazioni devono essere effettuati al più presto, una volta concluse le attività scolastiche, pertanto l'aggiudicatario ha l'obbligo di farsi trovare presso le scuole,

Il piano definitivo di trasporto alunni ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti ivi indicati ed il chilometraggio potranno subire delle variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica, senza oneri aggiuntivi per l'ente.

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune declina sin da ora ogni responsabilità nel più lato senso, restando a totale carico degli addetti del servizio il rispetto delle norme del codice della strada e l'osservanza dei principi e della diligenza richiesti nell'ordinario adempimento del proprio lavoro. A tal fine l'aggiudicatario dovrà provvedere a predisporre tutti quegli accorgimenti anche di natura tecnica o strumentale ed anche se non previsti come obbligatori dalla normativa di riferimento (es. specchietti, retrovisori interni aggiuntivi) atti ad evitare incidenti o danni agli utenti. Sugli automezzi adibiti al trasporto degli alunni non possono essere trasportati altri passeggeri, né alunni appartenenti ad altri ordini o scuole oltre quelli oggetto del presente capitolato.

Gli alunni che possono usufruire del servizio sono solo quelli in possesso di tesserino rilasciato dall'Amministrazione. L'impresa affidataria provvede a verificare il possesso del tesserino prima della salita a bordo dell'automezzo.

Art. 5 CARATTERE DEL SERVIZIO.

Il servizio oggetto del presente capitolato è considerato di pubblica utilità e non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore.

La Ditta/Impresa affidataria si impegna, pertanto, ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, quindi, la Società dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di trasporto. Qualora agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, in sede di esecuzione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali, e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

L'impresa affidataria è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e

regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.

Art. 6 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' AGGIUDICATARIA

L'impresa affidataria è tenuta ad improntare il proprio comportamento alla massima diligenza e si considera, all'atto della presentazione della propria candidatura, a perfetta conoscenza delle caratteristiche del territorio comunale.

L'impresa è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura del servizio e sono pertanto a suo carico:

- a) fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi utilizzati e di tutte le attrezzature necessarie all'esercizio;
- b) sicurezza, pulizia ed efficienza operativa;
- c) revisione periodica degli scuolabus utilizzati in conformità della vigente normativa;
- d) servizi sostitutivi d'emergenza;
- e) spese di carburante, olio, gomme ecc;
- f) spese per le imposte, tasse ed assicurazioni di ogni mezzo utilizzato;
- g) spese per l'uso di magazzini, tettoie, garage e quant'altro necessario per il ricovero dei mezzi;
- h) lavaggio interno ed esterno dei mezzi almeno una volta alla settimana;
- i) controlli periodici dei mezzi al fine di garantire la sicurezza, la continuità e regolarità del servizio;
- j) **utilizzo di pneumatici da neve nel periodo invernale;**
- k) tutte le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato nel servizio, retribuzioni, assicurazioni, previdenza, compensi diversi e spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza del lavoro;
- l) effettuazione del servizio mediante personale idoneo e qualificato, verso il quale la ditta è obbligata all'applicazione dei contratti collettivi intervenuti tra le organizzazioni sindacale dei lavoratori e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro;
- m) sorveglianza degli utenti durante il trasporto e durante le fasi di salita e discesa. In particolare, l'accompagnatore, dovrà vigilare il minore, controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età degli utenti che questi non vengano a trovarsi in situazioni di pericolo potenzialmente pregiudizievoli per la loro incolumità personale. Tale vigilanza deve essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata), sino a quando alla stessa si sostituisce quella, effettiva o potenziale, del personale ausiliario nel momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola, o dei genitori nel momento del ritorno a casa. L'autista e l'accompagnatore non possono lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale ausiliario e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il cancello d'ingresso, entrano nella scuola. Inoltre l'autista e l'accompagnatore devono esercitare la vigilanza di cui sopra sino al momento del rientro a casa dei minori, in particolare sino a quando non intervenga quella effettiva o potenziale dei genitori. Non possono costituire esimenti della responsabilità degli incaricati le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo, potenzialmente pregiudizievole, con possibile pericolo per l'incolumità dello stesso.
- n) L'assunzione completa ed incondizionata del rischio di gestione del servizio.

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e a cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso è a carico della Impresa affidataria che terrà indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa. A tal proposito l'impresa si impegna a stipulare a sue spese apposita assicurazione di Responsabilità Civile, nonché l'assicurazione

I/F sui mezzi.

L'impresa affidataria è tenuta a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di tutti gli incidenti verificatisi, come sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche nel caso non vi sia stato alcun danno.

Per le responsabilità dell'impresa affidataria si richiama l'art.1681 del C.C. precisando che si intendono avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie od accessorie del trasporto quali le soste e le fermate.

L' Impresa affidataria si impegna:

- a) ad osservare tutte le norme previste dal presente capitolato;
- b) a comunicare immediatamente e per iscritto, anche a mezzo fax, all'Amministrazione l'impossibilità momentanea di garantire il servizio di trasporto per cause di forza maggiore, dando atto che trattandosi di servizio di pubblica utilità, **lo stesso non può essere sospeso arbitrariamente se non a seguito di ordinanza sindacale o provvedimenti analoghi;**
- c) a comunicare immediatamente e per iscritto il nominativo e numero di telefono del funzionario referente o di un suo sostituto, al quale fare riferimento per ogni eventuale comunicazione riguardante la gestione quotidiana del servizio e coordinare la gestione della attività regolata dal presente capitolato;

In caso di guasti meccanici, incidenti, malattie del personale od altro, l'impresa affidataria dovrà provvedere a proprie cure e spese a garantire il servizio senza provocare disagi o ritardi. La ditta aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, intratterrà rapporti ufficiali solo con il Comune di San Bartolomeo in Galdo e si atterrà esclusivamente agli accordi presi con il personale del competente ufficio, escludendosi che eventuali direttive, disposizioni di servizio o ordini di varia natura possano essere impartiti alla stessa dalla Autorità scolastica, da Enti vari, da genitori o da organi politici del Comune.

Art. 7 CONSEGNA ED INIZIO DEL SERVIZIO

La ditta si impegna a procedere all'esecuzione del servizio dal primo giorno scolastico successivo a quello in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace anche nelle more della sottoscrizione del contratto.

Art. 8 PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Tutto il personale adibito al servizio dovrà essere capace e fisicamente idoneo, in possesso del tipo di patente prevista per la conduzione dei mezzi e di carta di qualificazione del conducente CQC rilasciata dal competente ufficio della MCTC, o tipo KD;

Il personale adibito al servizio dovrà inoltre tenere un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti e i privati cittadini ed osservare tutte le norme antinfortunistiche e di sicurezza in vigore.

L'impresa affidataria deve comunicare le generalità complete delle persone impiegate nel servizio e produrre idonea documentazione dimostrante il possesso dei requisiti dei conducenti che attestino che il personale conducente degli scuolabus rispetta le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e riposo.

La ditta affidataria, in quanto responsabile del servizio, avrà cura del rispetto delle norme di sicurezza e del modello di comportamento del personale, richiamando, multando e se necessario sostituendo gli inadempienti.

Per il personale adibito al servizio, l'affidatario si impegna ad osservare ogni disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia retributiva e previdenziale. L'ente si riserva, a tal fine, i controlli, le verifiche del caso in qualsiasi momento, tramite il responsabile del servizio.

Il personale in servizio dovrà essere identificabile mediante un tesserino di riconoscimento

munito di foto e recante la scritta “Servizio Trasporto Scolastico” – Comune di San Bartolomeo in Galdo”, rilasciato a cura e spese dell’Impresa affidataria e da indossare in modo ben visibile.

Art. 9 AUTOMEZZI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO

L’impresa dovrà utilizzare n. 2 scuolabus, di cui uno munito di pedana per il trasporto dei disabili; il numero dei viaggiatori da trasportare non deve comunque eccedere quanto previsto dalla carta di circolazione del mezzo utilizzato.

L’impresa affidataria è tenuta ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione su strade pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia etc.) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che saranno successivamente emanate.

Ogni veicolo adibito al servizio in oggetto dovrà essere in regola con polizza assicurativa RCA, RCT e RCO, con particolare riferimento alla garanzia per i terzi trasportati che dovrà essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione di ciascun autoveicolo autorizzato e con un massimale garantito per ciascun sinistro per persone e per danni a cose e animali, in misura non inferiore a **euro 12.000.000,00**, con obbligo di immediato adeguamento in caso di future variazioni, nonché di polizza Incendio e furto.

L’impresa affidataria risponderà per intero dei sinistri che possono colpire i trasportati esonerando l’Amministrazione da ogni addebito civile e penale. Tale assicurazione dovrà garantire anche la copertura degli infortuni in salita e discesa dagli automezzi degli utenti. L’impresa affidataria è tenuta all’adempimento dei predetti obblighi mediante consegna di copia delle polizze assicurative, dei libretti di circolazione dei mezzi entro 10 giorni dall’affidamento provvisorio della gara e comunque prima della stipulazione del contratto o se precedente prima dell’inizio del servizio.

L’Amministrazione si riserva di effettuare ogni tipo di controllo sui veicoli, sui conducenti e sullo svolgimento del servizio. Resta comunque inteso che l’Amministrazione è del tutto esonerata da ogni eventuale responsabilità derivante dalla gestione del servizio. La salita e la discesa degli utenti dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali l’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità.

Art. 10 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA

Sono a carico della Impresa affidataria i seguenti oneri:

- a) la predisposizione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, previsto dall’art.18 della Legge n.55/90 e s.m., nonché la sua trasmissione e messa a disposizione delle Autorità competenti, il suo aggiornamento e l’osservanza delle disposizione ex Legge 626/94 e s.m.i.-
- b) l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Durante lo svolgimento del servizio il conducente del mezzo deve osservare le seguenti prescrizioni:

- non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con le quali venga in contatto ed un rapporto di collaborazione con il personale adibito alla sorveglianza ed accompagnamento degli alunni;
- tenere una velocità nei limiti di sicurezza;
- non fumare sul mezzo;

- osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti, mantenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere, nella maniera più assoluta, qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati, è vietato l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità dei minori.

L'Amministrazione Comunale potrà pretendere la sostituzione del personale impiegato che non osservi un contegno corretto nei confronti degli utenti del servizio.

La ditta dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimessa dei mezzi.

Art. 11 PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inottemperanza ad uno degli obblighi e disposizioni del presente contratto, il Comune applicherà di volta in volta ed a suo insindacabile giudizio, una penale di euro 100.00 giornaliera.

L'importo della penalità sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti alle fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.

Le inadempienze ed irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi a mezzo PEC alla ditta che, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione dovrà produrre per iscritto le proprie controdeduzioni. Trascorso il tempo suddetto, il Comune deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali.

Nell'ipotesi di ripetuti o gravi inadempimenti, il Comune si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l'Amministrazione potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore facendo salve le sanzioni a questo applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni.

L'impresa affidataria è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.

Il Comune ha diritto altresì di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:

- nel caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo alla guida, uso del telefono personale non per motivi di emergenza, velocità pericolosa etc.) segnalata all'Amministrazione e da questa accertata;
- abbandono dell'appalto, salvo casi di forza maggiore. In tal caso il Comune avrà diritto, previa diffida e senza bisogno di altro atto o di alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, di sostituirsi immediatamente alla ditta aggiudicataria, anche a mezzo di altre ditte.
- frode nell'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio o il verificarsi di inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio di trasporto offerto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sull'assunzione del personale di guida, sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- mancata corrispondenza delle caratteristiche degli 'automezzi alle prescrizioni tecniche di cui al presente capitolato;
- cessione totale o parziale del contratto.
- false dichiarazioni
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio.
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termini dell'art. 1453 del codice civile

ART. 12 PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo mensile, che decorrerà dalla data di effettivo inizio del

servizio, detratte le eventuali penalità in cui l'impresa affidataria è incorsa, avverrà ogni mese posticipatamente, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Le fatture sono liquidate secondo la normativa di legge statutaria e regolamentare in presenza di DURC regolare in corso di validità e secondo le disposizioni di cui alla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 13 FALLIMENTO DELLA SOCIETA' AGGIUDICATARIA O MORTE DEL TITOLARE

L'impresa affidataria si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'impresa affidataria, l'Amministrazione provvederà alla revoca del contratto.

In caso di morte del titolare di Ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la contrazione o il recesso del contratto.

ART. 14 CESSIONE DEL SERVIZIO

Nel caso l'impresa affidataria si avvalga del subappalto, nei limiti di legge, è fatto obbligo allo stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine predetto, il Comune sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari.

ART. 15 DEPOSITO CAUZIONALE

Prima della stipula del contratto l'impresa affidataria dell'appalto ha costituito una cauzione pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione. La cauzione sarà costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciati dagli Istituti/Compagnie autorizzati al rilascio.

La cauzione definitiva dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Tale cauzione resterà vincolata per tutta la durata dell'appalto e costituisce garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per fatti imputabili all'impresa affidataria e derivanti dall'inadempimento e/o non esatta esecuzione del servizio.

Resta salvo il diritto per l'amministrazione di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'impresa affidataria potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione su cui l'Amministrazione si sia eventualmente rivalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 16 ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE

Il venir meno dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, la decadenza dei requisiti richiesti dalla normativa europea, nazionale o regionale vigente, il venir meno dei requisiti attestati e degli impegni assunti con la sottoscrizione del modello 2 o di dichiarazione conforme a quanto previsto in detto modello, determinano l'immediata decadenza dell'affidamento e l'interruzione del rapporto contrattuale con diritto del Comune di assegnare al candidato meglio posizionato in graduatoria o a diverso operatore il servizio, fatta salva la possibilità da parte del Comune di far valere nelle sedi preposte ogni ulteriore diritto o risarcimento derivato ad esso o all'utenza dalla interruzione anticipata del Contratto.

ART. 17 CONTRATTO: SPESE ED ONERI

Tutte le spese relative alla procedura di gara, quelle inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, ivi compresa la registrazione e i bolli sono posti completamente a carico dell'impresa affidataria e dovranno essere versati in favore dell'Amministrazione prima della stipula del contratto.

ART. 18 CONTROVERSIE

Il Foro di Benevento ha la competenza esclusiva relativamente a tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato.

ART. 19 TRACCIABILITA'

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2012 n 136 e successive modifiche.

Qualora le transazioni finanziarie derivanti dal presente appalto dovessero avvenire, da parte dell'appaltatore, senza avvalersi di sistemi tali da consentire la tracciabilità, ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche, dei relativi flussi finanziari, il contratto verrebbe risolto di diritto, senza necessità di diffida o preavviso, ai sensi dell'art. 3 comma 8, 2° periodo della suddetta legge n 136/2010. Al fine di consentire allo stesso appaltatore di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancite dal comma 9 dell'art. 3, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture.

ART. 20 NORME FINALI. RINVII

Per quanto non previsto dal presente contratto e dagli atti e documenti in esso espressamente richiamati, si rinvia alla normativa, sia speciale che generale, regolante la materia e a quanto disposto dal Codice Civile agli articoli 1681 e ss. In materia di trasporto di persone.

La ditta è tenuta comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla dovrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Il Responsabile
Dott. Pietro Mariano Inglese

La ditta

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

PROGRAMMA DI ESERCIZIO GIORNALIERO

1° CORSA

San Bartolomeo in Galdo – Cappella – Zolfatara – Piana Longa – Polverella – Sette Luci – Poggio Mondrone – Subilio - Cerasiello – Piano Ferrara – Piano la Macina – Taglianaso – San Bartolomeo in Galdo

2° CORSA

San Bartolomeo in Galdo- Serra Marano - Tona (oltre confine regionale) – Vaticari - Sant'Angelo – Peschiera – Via Castelvetero– San Bartolomeo in Galdo